



Prot. n. 3288

Determinazione n. 16/2024

Vs/rif

Aosta, 11 ottobre 2024

DECISIONE UNICA DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, ED ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, AVENTE VALORE CONTRATTUALE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE "RIPENSARE E INNOVARE IL SERVIZIO SOCIALE" – CIG B36859AEFE

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

PREMESSO CHE

- a) la Società ha necessità di affidare il servizio di erogazione di un corso di formazione specialistica nell'ambito del servizio sociale, individuato nella proposta titolata "Ripensare e innovare il servizio sociale" della Fondazione Emanuela Zancan – Centro Studi e Ricerca Sociale;
- b) in data 3 ottobre 2024 è stato inviato alla Fondazione Emanuela Zancan, sulla piattaforma telematica Place-VdA, l'invito a presentare un'offerta economica, propedeutico all'affidamento diretto del suddetto servizio;

RILEVATO CHE

- c) l'operatore economico era tenuto a far pervenire i preventivi entro il 10 ottobre 2024;
- d) entro il termine previsto dall'avviso la Fondazione Zancan ha inoltrato un preventivo valido, pari a € 34.730,00;
- e) in data 11 ottobre 2024, presso la sede della Società, il RUP, nella persona di Michel Luboz, ha effettuato la valutazione della proposta presentata, ritenendola congrua rispetto alla richiesta;





- f) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- g) in particolare, per quanto concerne gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, lo stesso art. 17, al comma 2, dispone che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO CHE

- l'operatore economico Fondazione Emanuela Zancan ha prodotto una dichiarazione sostitutiva dichiarando il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. del medesimo Codice, nonché il possesso della capacità professionale occorrente per l'espletamento del servizio;
- ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, considerato che lo stesso non è operatore uscente di servizi della medesima natura, qualità e fascia di importo;
- l'affidamento in esame non presenta un interesse transfrontaliero atteso che l'importo dei servizi è da definirsi di valore esiguo rispetto al possibile interesse di operatori di altri stati membri;
- i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, considerato che prevedono prestazioni non divisibili di natura intellettuale e professionale, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione unitaria delle attività;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, la Società non richiederà la costituzione della garanzia definitiva, in considerazione della buona reputazione in termini di affidabilità dell'operatore economico;
- in considerazione della natura del servizio, quale prestazione intellettuale e intuitu personae, non vi sono ragioni per prevedere clausole di revisioni prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023;





- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, non sono stati predeterminati costi del personale, per le medesime motivazioni sopra esposte in relazione alla clausola di revisione prezzi;
- la Società si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, non è ammesso il subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche e del servizio e della necessità di assicurarne l'esecuzione da parte di operatori qualificati e di comprovata professionalità. L'operatore economico potrà avvalersi di lavoratori autonomi collaboratori per prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D. Lgs. 36/2023

RITENUTO IN CONCLUSIONE

- ai fini della contrattualizzazione dei servizi in oggetto si procederà mediante l'utilizzo della Piattaforma Place-Vda, quale sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza della Valle d'Aosta;
- ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 non si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno concorso, a vario titolo, nella gestione della presente procedura;
- per gli affidamenti sotto la soglia indicata dall'art. 14 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", alla presente procedura è stato assegnato il CIG indicato nel titolo della Decisione;
- il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 12 del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 non si prevede la possibilità di proroga del contratto se non nei limiti della durata effettiva delle attività oggetto di affidamento.





VISTI

- il D. Lgs n. 36/2023 e relativi allegati;

DECIDE

- di affidare, sulla base di quanto esposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), e dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il suddetto servizio all'operatore economico Fondazione Emanuela Zancan, con sede a Padova (PD), per un importo stimato pari ad € 34.730,00;
- di affidare la fornitura in esame sulla base delle disposizioni contenute nel presente atto, avente valore contrattuale sulla base degli elementi citati ed indicati, precisando che la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata all'esito positivo della stessa;
- di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata e che non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4. del D. Lgs. 36/2023, sulla base del contenuto indicato nel predetto Allegato.
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Michel LUBOZ.
- di dare atto che la spesa e la corrispondente entrata saranno esigibili negli anni 2024 e 2025.

L'Amministratore Unico
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)

